

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo – L'Aquila, 13 agosto 1987, n. 260.

Poiché l'art. 13 del D.P.R. 223/1967 dispone che tra i componenti la Commissione elettorale comunale siano eletti anche rappresentanti della minoranza consigliere, è illegittima la deliberazione del consiglio comunale (eletto con il sistema maggioritario previgente alla legge 81/1993) che nomina, quale rappresentante della minoranza, il consigliere di una delle liste alleatesi per la formazione della maggioranza, il quale, pur non avendo votato il sindaco, ha votato gli assessori e non si è dissociato formalmente dal suo gruppo consigliere entrato a far parte della maggioranza.

Omissis. 2. – Le fondamentali ragioni poste a base dell'atto negativo di controllo possono sinteticamente riassumersi nel rilievo sostanziale che il Consiglio comunale di ... non ha tenuto conto, ai fini di una corretta individuazione della minoranza esistente nel suo ambito, del responso delle elezioni amministrative in termini di posizione dei "gruppi" quali scaturiti dalla consultazione elettorale, avvenuta con il sistema maggioritario.

È noto che la legge elettorale prescrive per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che la elezione dei consiglieri comunali avvenga con il c.d. sistema maggioritario e con il metodo del voto limitato, consistente nel fatto che ogni elettore può votare per un numero di candidati compresi in qualsiasi lista per non più di 4/5 dei consiglieri da eleggere, in modo che l'altro quinto vada alla minoranza, alla quale quindi i seggi assegnati sono fissati in modo rigido dalla legge, con l'evidente conseguenza che tale sistema di elezione non assicura la corrispondenza al rapporto effettivo delle forze in competizione.

Il sistema così come congegnato può anche prestarsi a favorire la formazione di coalizioni ibride fra i partiti al fine di conquistare la maggioranza, oppure, nei casi di maggioranze assai forti, può determinare situazioni nelle quali esse, divise per l'occasione artificiosamente in due gruppi, abbiano ad avere maggioranza e minoranza insieme.

Il Comitato di controllo – partendo dalla premessa (che lo stesso Comune ricorrente ritiene esatta) secondo cui la minoranza è quella coalizione che non esprime ovvero non appoggia l'esecutivo e che altresì costituisce un raggruppamento o più raggruppamenti che non riescono ad ottenere i maggiori suffragi nella competizione elettorale, conseguendo in tal modo un numero di eletti inferiore alla metà dei componenti del collegio da eleggere – ha legittimamente proceduto, sulla base di tale ultima definizione, più corrispondente alla fattispecie, anche alla luce del sistema elettorale con cui si è votato, ad individuare in particolare la minoranza in quella emersa dai risultati elettorali. E ciò tenuto anche conto che, ancor prima della vita amministrativa normale dell'organo elettivo, in mancanza di chiare ed inequivoche posizioni, nettamente differenziate sul piano formale e sostanziale, non possono considerarsi, sotto tali aspetti, veramente corrispondenti alla volontà del corpo elettorale le posizioni (formali e non determinanti ai fini concreti) di taluni membri della maggioranza che assumono, subito dopo l'elezione, di costituirsi in gruppo autonomo previa aggregazione di un terzo membro dell'effettiva minoranza al fine di creare in modo artificioso la minoranza numerica più ampia.

Il parametro di riferimento adottato dall'organo di controllo, in base ad una razionale definizione della minoranza, di identificare la non maggioranza nei risultati delle elezioni, risponde più ampiamente, in ultima analisi, al rispetto della volontà dello stesso corpo elettorale, che assume un particolare significato in sede di rappresentatività della minoranza stessa, atteso che l'art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 impone di assicurare in seno alla Commissione elettorale comunale la presenza effettiva della vera minoranza, in modo che essa possa concretamente ed adeguatamente rappresentare gli interessati di cui è portatrice.

Nel caso di specie, è avvenuto – come rilevato nella decisione negativa impugnata – che, a seguito delle elezioni amministrative, non essendovi un gruppo politico ad avere la maggioranza assoluta, si è formata un'alleanza maggioritaria tra il gruppo della lista "...", e quello della lista "...", ciascuno rappresentato da sei consiglieri. Due dei consiglieri, pur eletti nella lista "...", si sarebbero costituiti, poi, in un gruppo autonomo di minoranza, non votando per il Sindaco, ma per la Giunta (come affermato nell'esposto del sig. ... del 14 agosto 1985 inviato all'organo di controllo, non smentito nella nota di chiarimenti del Sindaco). Uno di essi è stato quindi nominato quale rappresentante della "minoranza" nella commissione elettorale, pur essendo stato eletto in una delle due liste dalla cui unione è scaturita la maggioranza politica che ha espresso gli organi esecutivi (Sindaco e Giunta).

Sulla base di siffatta situazione, l'organo di controllo ha esattamente rilevato che il consigliere eletto per la Commissione elettorale non poteva considerarsi come facente parte della reale minoranza, anche perché non risulta comprovato che lo stesso si sia definitivamente dissociato dagli altri componenti del gruppo eletto nella stessa lista.

In altre parole, come puntualmente argomenta la difesa della Regione, la mancanza di una sostanziale e continua attività di opposizione in concreto esercitata all'esecutivo e, quindi, politicamente valida fa apparire verosimilmente che la scissione operata dalla maggioranza immediatamente dopo le elezioni e manifestatesi solo nella mancata votazione al Sindaco (voto peraltro non determinante), mentre non risulta contraddetta la circostanza della votazione in favore della Giunta, sia stato un meccanismo messo in atto allo scopo di conservare (data la esiguità numerica del gruppo scissionista) alla maggioranza il controllo dell'Amministrazione comunale, e nel contempo di assicurare in sostanza a soggetti provenienti da tale maggioranza anche i diritti della reale minoranza, attraverso una forma di "dissociazione" non netta. La legge invece tutela la minoranza nelle sue prerogative, nel senso che deve essere garantita la sua partecipazione negli organi nei quali è prevista la rappresentanza dei propri interessi.

Invero nella fattispecie, non risulta dimostrato, sulla base degli elementi indicati, che il consigliere eletto quale rappresentante della minoranza appartenga effettivamente a detta compagine.

Omissis.